

Associazione Italiana dei Costituzionalisti

Convegno annuale, Bari 17 ottobre 2003

“Libertà e sicurezza nelle democrazie contemporanee”

Le democrazie protette: da eccezione a regola già prima dell’11 settembre.

prof. Stefano Ceccanti – Università di Bologna

Sommario: Premessa. Prima e dopo l'11 settembre: una discontinuità apparente; 1. Una griglia di analisi dei testi costituzionali e le conseguenti tipologie; 2. Le democrazie consolidate: protezione come eccezione; 3. Le forme di Stato post-socialiste: la protezione che cresce spostandosi verso Est; 4. Le oscillazioni dell'America Latina e le ambigue protezioni militari; 5. Conclusioni: la protezione che cresce; Tabelle; Bibliografia.

Premessa. Prima e dopo l'11 settembre: una discontinuità apparente

Le vicende successive all'11 settembre 2001 hanno talora portato governanti democratici a bilanciare i valori di libertà e sicurezza in modo almeno a prima vista squilibrato a favore della seconda ed è pertanto cresciuta la sensibilità della dottrina costituzionalistica a valutare criticamente questa tendenza. I commenti sulle garanzie mancanti dei prigionieri di Guantanamo sono stati, ad esempio, molti e significativi, a cominciare da quello del prof. Fulco Lanchester sul sito dell'AIC. Ma siamo davvero di fronte a una vera novità o, in fondo, si tratta di una tendenza verso la "protezione" delle democrazie già incubata negli anni precedenti? Senza ignorare le novità dell'ora presente, se si esaminano bene le Costituzioni della terza ondata democratica, come si farà tra breve sia pure in modo molto necessariamente molto riassuntivo, sembra che si debba (in modo preoccupato) dover concludere per molti aspetti in questo secondo senso.

1. Una griglia di analisi dei testi costituzionali e le conseguenti tipologie

L'idea di protezione della democrazia comporta al tempo stesso qualcosa di meno e qualcosa di più della tradizionale rigidità della Costituzione, soprattutto delle mere garanzie procedurali poste a sua difesa. Se infatti è sempre vero che difendere la rigidità della Costituzione significa abbracciare gli elementi-cardine della Costituzione materiale, per la democrazia che decide di muoversi sulla strada della propria protezione ciò comporta conseguenze specifiche, restrittive e dettagliate.

Le prime sono forse più evidenti: per un regime non democratico, non pluralista, la propria autodifesa fino a conseguenze estreme che colpiscano i dissenzienti non costituisce un problema. Viceversa il *quantum* di protezione, di elementi indiscutibili, è inevitabilmente più compresso in un orizzonte di formazione democratica e pluralista del consenso e di garantismo, soprattutto in materia penale.

Dal punto di vista qualitativo, però, proprio perché l'area di protezione di una democrazia è strutturalmente più limitata, essa deve il più possibile essere legata a fattispecie precise, specifiche, dettagliate. Sono così coinvolte varie tipologie di disposizioni costituzionali che non è facile classificare in modo coerente. Quello qui proposto (e schematizzato nella Tab. 1) deve essere considerato come un primo tentativo che fa perno su tre soglie progressive di modificazione del sistema:

- si può volere una protezione che intervenga *ex ante*, già nella fase di creazione del consenso o della sua trasformazione in seggi nelle assemblee elettive (*protezione della rappresentanza*). E' il terreno classico di studio della "democrazia protetta";
- si può in alternativa, o in aggiunta, voler proteggere il sistema dall'accesso al Governo di alcune forze politiche o da decisioni che esse possano prendere una volta giunte al Governo (*protezione dell'accesso all'esecutivo*);

-si può, anche qui in aggiunta o in alternativa, mirare a particolari protezioni della Costituzione, o rispetto alle procedure o a particolari contenuti (*protezione della Costituzione*, con rigidità ulteriori rispetto al “normale” irrigidimento procedurale).

Rispetto alla *protezione della rappresentanza*, l'elemento più qualificante e discriminante è costituito dall'apposizione di limiti ai partiti politici rispetto alle finalità perseguite. Questo tipo di limitazione, come fece presente Aldo Moro nell'intervento in sede di Assemblea Costituente italiana del 22 maggio 1947 per qualificarlo come «cosa veramente pericolosa», è strutturalmente diverso, molto più pregnante di quelli che impongono una democraticità interna o dei vincoli rispetto al finanziamento pubblico. Mentre questi ultimi, in genere, tendono a sfociare in caso di inadempienza in forme di sanzioni pecuniarie o amministrative o penali a carico dei responsabili, il controllo sui fini è potenzialmente molto più penetrante e comporta logicamente, in caso di non rispondenza alle finalità ammesse o di rispondenza alle finalità condannate, allo scioglimento del partito. I testi costituzionali però, in alcuni casi, sono ellittici: accanto agli opposti casi in cui non sono posti vincoli alle finalità o in cui c'è, invece, una chiara delimitazione degli stessi a cui segue l'indicazione dell'organo competente a giudicare in materia (che è generalmente la Corte costituzionale, Baldin 2000; meno frequentemente la magistratura giudicante ordinaria), ve ne sono anche altri in cui la lettura delle sole disposizioni costituzionali in materia non appare risolutiva. Si veda ad esempio l'art. 4 della Costituzione francese, il quale afferma genericamente che i partiti «devono rispettare i principi della sovranità nazionale e della democrazia».

Anche se, per completezza, e nel riconoscimento dell'opinabilità di questi filtri (e di quelli ulteriori che saranno tra breve esposti per il Governo e la Costituzione), l'esame accurato delle Costituzioni riporterà più oltre tutte le disposizioni in materia, si è ritenuto, ai fini della costruzione delle tipologie di protezione di non ritenere la mera presenza di limitazione dei fini legittimi come un effettivo elemento di protezione. Si propone invece un discrimine più significativo. La limitazione dei fini è considerata protezione quando le fattispecie sono dettagliate o quando, pur generiche, sono comunque associate ad almeno uno degli elementi seguenti che sono indice di una volontà di protezione dell'ordinamento, utilizzando quindi un'interpretazione sistematica:

-la competenza di un organo che ha la facoltà di sciogliere consequenzialmente i partiti politici o di farne decadere i rappresentanti nel Parlamento nazionale;

-la presenza di un giuramento obbligatorio per l'entrata in carica dei deputati, che relativizza il significato del voto popolare, ritenendolo elemento necessario ma non sufficiente per svolgere una funzione di rappresentante, che richiede anche una lealtà complessiva e preventiva all'esercizio delle funzioni verso la Costituzione vigente. Su questi giuramenti e su tutte le altre tipologie di cui si parlerà in seguito si è analizzato in dettaglio l'eventuale riferimento, obbligatorio o facoltativo, a formule di matrice religiosa, che ci aprono uno spiraglio sui rapporti tra religione e politica, uno degli aspetti più significativi della forma di Stato [cfr. *amplius* Ceccanti 2001; sulle distinzioni tra norma e formula del giuramento, tra destinatario della dichiarazione e destinatario del giuramento cfr. Lombardi 1967, 150 s. e 199 ss.; sulle diverse tipologie di giuramento nella storia costituzionale cfr. *ivi*, 197 s.].

-l'esistenza di una disposizione che introduca la fattispecie di “abuso dei diritti” da parte del cittadino, che possa riferirsi anche al diritto di associazione in partiti;

-la presenza di una disposizione che riconosca il diritto di resistenza e che quindi canonizzi il principio di una fallibilità dei rappresentanti, mettendo in discussione l'indiscutibilità della sovranità popolare quale si esprime di norma attraverso di essi. Più precisamente esso

si riferisce, com'è noto in dottrina, ai casi di fedeltà alla Costituzione costretti paradossalmente ad esprimersi contro comandi legali, ma illegittimi, provenienti dagli organi dello Stato o comunque da organi che usurpino i legittimi poteri dello Stato [Reposo 1977, 45-57-136].

Rispetto alla *protezione dell'accesso al Governo* si è ritenuto di poter utilizzare due criteri alternativi per rilevarne l'esistenza:

-la previsione di una formula significativa di giuramento del Capo dello Stato, con la quale egli si impegni non solo e non tanto a "rispettare" la Costituzione, a dare garanzie su stesso, ma a "difenderla" attivamente da eventuali nemici (*in primis* collocati nell'esecutivo, di cui il Capo dello Stato o fa direttamente parte o di fronte al quale si erge comunque come interlocutore-controllore) o rispetto a particolari e non generici compiti (integrità territoriale, diritti dei cittadini, ecc.);

-oppure la mera previsione di un obbligo di giuramento da parte del Governo. In questo caso la formula specifica è molto meno rilevante in quanto il giuramento ha una funzione inequivoca di auto-limitazione rispetto ai confini posti dalla Costituzione, ed il semplice fatto che sia previsto non è per niente scontato perché l'esigenza di protezione potrebbe essere considerata soddisfatta già col giuramento del Capo dello Stato.

Nel caso dell'America Latina, cioè di forme presidenzialiste in cui questo "assorbimento" è scontato (anche quando la forma di governo parta da una tipologia semi-presidenziale, interpretata anch'essa in modo nettamente sbilanciato a favore del Capo dello Stato rispetto ai casi europei come il modello presidenziale lo è rispetto al prototipo americano) [Mezzetti 2000, 418-462], si è considerato un ulteriore elemento di tutela sul Governo, che è quello rappresentato in quel contesto dal potere militare, quasi sempre, ed ancor più nelle Costituzioni recenti, con un esplicito riconoscimento costituzionale [Ivi, 439].

Rispetto alla *protezione della Costituzione*, fermo restando che la rigidità "normale" è ormai acquisita come patrimonio consolidato della stragrande parte delle esperienze democratiche, si è considerata come indice di protezione la presenza di almeno uno di due elementi di ulteriore protezione:

-uno procedurale, la previsione di procedimenti super-aggravati di revisione a fianco di quelli aggravati per fattispecie precise e che non si presentino come eccezione isolata (come invece l'u.c. dell'articolo V della Costituzione Usa che prevede come elemento aggiuntivo il consenso dello Stato a cui si chiedi con le normali procedure di revisione di rinunciare alla parità di rappresentanza allo Stato o l'art. 132.1 della Costituzione italiana rispetto alla creazione di nuove regioni o alla fusione di regioni esistenti), che in taluni casi si riferiscono esplicitamente a "revisioni totali" della Costituzione, espressive di una tendenza alla «giuridicizzazione del potere costituente» [Morbidelli 1997 a, 75];

-uno materiale, la presenza di formule che enunciano limiti materiali circostanziati alla revisione (con particolari insistenze sulla difesa del territorio e l'indipendenza dello Stato, ecc.) e non meramente generici o che si presentino come eccezioni isolate ad una revisionabilità di fondo (come la «forma repubblicana» di cui all'art. 139 Cost. italiana e 89 u.c. della Cost. francese).

Non si sono fatte rientrare, invece, tra le disposizioni di effettiva protezione, generiche affermazioni costituzionali sul dovere dei cittadini di fedeltà allo Stato democratico, in quanto da vari decenni la dottrina prevalente conclude «negando che il dovere di fedeltà possa legittimare ogni limitazione delle libertà individuali anche al di là di quanto esplicitamente previsto dai vari testi costituzionali» [Reposo 1977, 135; cfr. anche, con alcune sfumature diverse, Lombardi 1967, 149 e 1968, 171]. Quelle affermazioni sono state

però citate quando, nel quadro complessivo della Costituzione, svolgono di fatto, il ruolo di sostituto funzionale pur affievolito dei giuramenti obbligatori per l'assunzione delle cariche pubbliche. Non si è invece ritenuto opportuno analizzare le modalità di rimozione dalla carica del Capo dello Stato per meccanismi di *impeachment* e consimili perché esse, pur interne a questo concetto, risultano così generalizzati in tutte le esperienze democratiche odierne con modalità analoghe (fattispecie molto larghe come quelle dell' "alto tradimento" e dell'attentato alla Costituzione" previste in Italia *ex art. 90 Cost.*) da non giustificare un'analisi mirata.

Partendo dalla consapevolezza dell'eccessivo schematismo della tradizionale bipartizione democrazia protetta/non protetta si propone pertanto di esaminare le Costituzioni democratiche seguenti con una griglia concettuale che intende tener conto soprattutto del fatto che la protezione è in realtà sistematizzabile su un *continuum* che idealmente va dall'assoluta assenza di disposizioni catalogabili di protezione (ma forme minime, specie se si abbassano i criteri, si potrebbero rinvenire ovunque) fino ad una protezione molto elevata che copre tutte e tre le soglie individuate in precedenza (rappresentanza, Governo e Costituzione). Anche così l'estremo di protezione del *continuum* è comunque inferiore a quello di "ultra-protezione" o di "protezione integrale" che si riscontra per definizione nelle forme di Stato non democratiche.

Restando dentro le forme di Stato democratiche sembra quindi opportuno inserire, come schematizzato nella Tab. 2, accanto alle tipologie estreme che possiamo continuare a classificare come "democrazie non protette" e "democrazie protette" e che intervengono (o non intervengono) su tutti e tre i livelli individuati, due ulteriori tipologie:

-subito dopo le "democrazie non protette", più spostate, anche se di poco, verso la protezione, si può concettualizzare un tipo di "democrazie limitatamente protette" dove si è di fronte o ad una limitazione che si riferisce al solo elemento più tradizionale della rappresentanza, nella convinzione che tale deterrente possa essere sufficiente per impedire l'accesso anche ai livelli più alti di gestione e di cambiamento del sistema, o, all'opposto, ad una limitazione che, ritenendo troppo rigida una limitazione *ex ante* sulla rappresentanza, decide comunque di presidiare sia il Governo sia la Costituzione, i "piani alti" del sistema. Disposizioni isolate o sul Governo o sulla Costituzione rappresentano invece più semplicemente eccezioni isolate e in fondo non particolarmente significative: l'incidenza sul parlamento e sull'indirizzo politico complessivo può essere molto significativa neutralizzando disposizioni limitate al solo Governo. Anche disposizioni isolate sulla Costituzione sono anch'esse scarsamente rilevanti giacché i *quorum* per la revisione "normale" sono già sufficientemente alti che, se il pluralismo libero di esprimersi per la rappresentanza e per il governo giunge a livelli di consenso tali rimettere in discussione il testo vigente, esso andrà comunque revisionato;

-ancor più in direzione dell'estremo di protezione si può costruire una tipologia di "democrazie semi-protette", le quali abbiano comunque un perno su disposizioni relative alla rappresentanza, per poter stringere al momento opportuno i freni del pluralismo fino alla sua sorgente, ed un altro strumento o a livello di protezione del Governo o della Costituzione, che possa servire da garanzia ulteriore laddove il primo si sia rivelato inutilizzabile o comunque inefficace.

Si tratta indubbiamente di un tentativo opinabile e necessariamente soggetto a revisioni future, ma quanto meno può offrire uno schema più elaborato di quello tradizionale e più attento alle diversità delle molte recenti Costituzioni. In ogni caso il vantaggio metodologico di uno schema più elaborato consiste nel fatto che esso può essere sempre

semplificato se si ritiene che ne ricorrano le ragioni, mentre è molto meno agevole il procedimento inverso. In altri termini se si ritiene ancora più adeguato uno schema bipartito e si accettano i presupposti metodologici qui individuati, una soluzione relativamente agevole potrebbe essere quella di accorpate nella dizione “democrazie protette” quelle qui identificate come tali e quelle descritte come “semi-protette” e, simmetricamente, di ritenere “non protette” quelle qualificate qui come tali unitamente a quelle classificate come “limitatamente protette”.

E' evidente che un approccio basato principalmente sui testi delle Costituzioni può apparire a prima vista limitativo giacché il funzionamento delle istituzioni coinvolge una vasta serie di strumenti, legislativi, giurisprudenziali e amministrativi, anche indipendenti da una puntuale copertura costituzionale. Tuttavia le disposizioni costituzionali rappresentano un *prius* necessario per la conoscenza di un ordinamento, per una ricognizione che intenda partire dagli elementi presentati come più rilevanti all'attenzione dei cittadini, degli studiosi e degli operatori del diritto, ma soprattutto, come nota Reposo, vi è una differenza qualitativa: negli ordinamenti che Egli qualifica come «legislativamente protetti», e che *rectius* potremmo definire come “protetti con norme diverse dalle costituzionali” per includere anche le modalità normative equiparabili o subordinate alla legge «la disciplina stessa non trova giustificazione in un nucleo di valori non revisionabili ed è costretta ad un confronto permanente con le norme ed i principi costituzionali relativi ai diritti di libertà» [Ivi, 25]. Non è quindi una scelta arbitraria se in questa, come in altre consolidate ricerche, ci si affida in modo quasi esclusivo «alle parole scolpite nelle costituzioni» [Rinella 1999, 124].

2. *Le democrazie consolidate: protezione come eccezione*

Il perno delle democrazie consolidate è indubbiamente l'area euro-atlantica, con i quindici Paesi dell'Unione europea da un lato, a cui per omogeneità può senz'altro aggiungersi la Svizzera, nonché gli Usa e il Canada dall'altro lato dell'Oceano. In linea di massima è tale l'omogeneità sociale di tali Paesi, pur se conseguita in periodi diversi, da rendere superflua o marginale, com'è noto e come vedremo nel dettaglio, una protezione demandata a norme costituzionali. Detto in altri termini in questi ordinamenti la «fedeltà» richiesta è «minimale» [Lombardi 1967, 149].

L'esame del riepilogo che ci offre la Tab. 3 è estremamente chiaro, già a partire dall'evidenza per cui ben sei Costituzioni non presentano disposizioni di protezione, almeno secondo i criteri prescelti. L'esito però non cambierebbe di molto neanche utilizzando criteri più larghi di apprezzamento. Così appare anche il risultato complessivo: in quest'area la maggiore articolazione in quattro tipologie rispetto a quella tradizionale che si limitava a due non muta i termini del problema. Se tre sole sono classificabili come democrazie protette (Germania e Grecia e Portogallo), nessuna rientra tra quelle semi-protette, mentre due sono configurabili come limitatamente protette (Austria e Spagna) e tutte le altre tredici, più di due terzi dell'insieme, sono classificabili come non protette.

La vera variabile esplicativa sembra essere quella di aver avuto una esperienza passata di tipo non democratico: essa spiega tutti i casi di democrazie protette e limitatamente protette, nessuna esclusa. Fa eccezione in senso opposto la sola Italia, non protetta pur con un passato autoritario, dato che la Francia ha sempre ritenuto una parentesi illegittima quella di Vichy, legata alla sconfitta bellica. L'Italia, però, si inquadra, con la propria XII disposizione finale però in un'altra importante regolarità: da sola, in quanto deroga ad un

principio generale, non è sufficiente secondo i parametri da noi scelti a collocarla anche nella tipologia delle limitatamente protette”, ma nondimeno essa è significativa e si inquadra in un atteggiamento generale di non equiparazione tra eresie democratiche provenienti da destra e da sinistra. Infatti, laddove queste Costituzioni nominano esplicitamente i nemici da cui difendere in negativo la democrazia, compaiono solo citazioni di nemici provenienti da destra: oltre all’Italia per la disposizione già citata, la Germania (l’art. 139 della Legge Fondamentale di Bonn cita espressamente il nazionalsocialismo e il militarismo rispetto alle epurazioni), il Portogallo (il Preambolo, l’art. 46.4 e l’art. 160 citano il fascismo, il 46.4 e il 160 citano anche il razzismo). Le eresie “di sinistra” possono essere sanzionate solo grazie a fattispecie generali ed astratte come quella dell’art. 21.2 della Legge Fondamentale di Bonn che difende nel suo insieme «l’ordinamento fondamentale democratico e liberale» e dell’art. 29.1 della Costituzione greca che parla del «libero funzionamento del regime democratico». Ciò può essere spiegato col fatto che le concrete esperienze anti-democratiche di quest’area geografica sono state tutte segnate da regimi ideologicamente di destra: Austria, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e, se si vuol aggiungere, anche la Francia di Vichy. In ogni caso né la guerra fredda (che ha portato a riflessi sulla legislazione ordinaria che negli Usa fino agli estremi del *Communist Control Act* del 1954 e sulla giurisprudenza costituzionale come la sentenza di scioglimento del Partito Comunista tedesco nel 1956) né gli eventi post-1989 hanno comportato l’inserimento di citazioni esplicite nelle Costituzioni di minacce alla democrazia provenienti “da sinistra”. L’esperienza storica aveva già all’indomani della seconda guerra mondiale, pur di fronte a concezioni indubbiamente ed esplicitamente incompatibili sul lungo periodo con la democrazia pluralista, fatto concludere nel senso di una loro progressiva valorizzazione come elementi di stabilizzazione e di radicamento della democrazia.

Le finalità dei partiti sono oggetto di controllo in soli quattro casi, tre dei quali segnati, non casualmente da precedenti esperienze autoritarie (Germania, Grecia e Portogallo) e così accade per entrambi i casi in cui sono presenti limiti circostanziati alla revisione costituzionale (Germania e Grecia). La presenza di un doppio procedimento di revisione sembra invece più legato alla natura federale dello Stato, che accomuna tre delle quattro esperienze che hanno tale caratteristica (Austria, Svizzera e Canada).

L’unica disposizione di protezione che appare abbastanza diffusa, nove casi su diciotto, è la presenza di un giuramento obbligatorio per il Capo dello Stato che fa riferimento a formule impegnative relative al mantenimento dell’unità nazionale o alla “difesa” della Costituzione, concetto, quest’ultimo, esplicitato in Germania e negli Usa ed anche in modo più indiretto, in Grecia («vegliare sulla... fedele osservanza»), in Portogallo («far eseguire la Costituzione») e in Spagna («far custodire la Costituzione»).

3. Le forme di Stato post-socialiste: la protezione che cresce spostandosi verso Est

Non tutto ciò che è maturato con la “terza ondata” democratica, soprattutto dopo il 1989, può essere analizzato sotto forma di un’evoluzione lineare verso la democrazia. Si parla infatti, in vari casi, sia nell’area balcanica e ancor più in quella dell’ex-Urss, di “semi-democrazie” o di “semi-dittature” con una certa continuità di «classe politica al potere» e di «metodi di gestione dello stesso» [Volpi 2000, 69]. Posta questa necessaria premessa, che coinvolge anche l’America Latina, esaminiamo sinteticamente i risultati.

Come evidenziano le Tab. 4 e 5, il controllo sulle finalità dei partiti finisce con l'abbracciare l'integralità delle esperienze costituzionali delle nuove democrazie del Centro e dell'Est Europa, con la sola eccezione della Bosnia-Erzegovina, di cui però va richiamata l'originalità (la "Carta costituzionale minima" approvata come allegato del Trattato di pace di Dayton/Parigi). Qui si potrebbe rinvenire una certa continuità con la "protezione totale" dei passati regimi, anche se, a differenza di essi, i "nemici" non sono citati esplicitamente, si ricorre a fattispecie molto generali per proteggere la laicità dello stato (specie nelle zone asiatiche a forte presenza islamica, il problema più pressante dopo la rivoluzione iraniana e il conflitto afgano), oppure il pluralismo, l'indipendenza nazionale, la separazione tra Stato e partiti, il rifiuto di un'ideologia di stato, cioè tutti gli aspetti di reazione al passato, in cui la polemica è però implicita. Solo la Costituzione polacca si riferisce esplicitamente a nazismo, fascismo e comunismo, o, *rectius*, ai loro «metodi» e alle loro «pratiche totalitarie». A differenza dei testi più espliciti dei Paesi dell'Unione europea qui la condanna è quindi bidirezionale, ma paradossalmente questo corrisponde ad una rilegittimazione dell'ex-Partito Comunista che intende così sottolineare la propria svolta ideologico-culturale, come hanno fatto per altre vie altri ex-PC. In realtà, quindi, la funzione dell'esplicitazione del nemico è diversa: nelle disposizioni della Germania, dell'Italia e del Portogallo essa esprimeva il discredito della destra da parte delle altre forze politiche emerse dalla transizione (sulla giurisprudenza costituzionale che in Portogallo ha poi dato un'interpretazione restrittiva, nel senso di presupporre la pratica della violenza per giustificare lo scioglimento, cfr. Orrù 1995), qui invece gli ex-comunisti intervengono attivamente a favore della condanna dell'ideologia comunista perché intendono così confermare la discontinuità del proprio itinerario.

La protezione dell'accesso al Governo è costante nell'area ex-Urss, soprattutto attraverso le impegnative formule di giuramento dei capi di Stato, mentre è recessiva tra le ex-democrazie popolari, in cui, peraltro, la figura del Capo dello Stato è meno pronunciata nella dinamica della forma di governo [Ceccanti 1997, 240 s.] rispetto ai modelli presidenzialistici diffusi in tutti i Paesi ex-Urss.

La protezione della Costituzione vede solo nell'area europea ex-Urss cumularsi le modalità di doppi procedimenti a rigidità crescente e di limiti circostanziati; negli altri contesti prevale un'alternatività dei due strumenti, o perché prevalgono i doppi procedimenti (area baltica ex-Urss, Bulgaria, Jugoslavia e Polonia) o perché si affermano i limiti circostanziati (area asiatica e caucasica ex-Urss, Bosnia-Erzegovina, Repubblica Ceca e Romania).

Il quadro complessivo finale descritto dalla Tab. 6 è evidente nella sua differenza rispetto all'area euro-occidentale. Le due categorie a protezione più forte abbracciano ben quattordici esperienze costituzionali dell'ex-Urss sul totale di quindici (Turkemenistan escluso) e nove su quindici raggiungono addirittura il livello più elevato di "democrazia protetta". Il panorama è lievemente meno marcato nell'area delle ex-democrazie popolari: nove su dodici fanno parte delle prime due categorie, anche se tra di esse prevale quella delle democrazie "semi-protette". Una volta messi al riparo col controllo sulle finalità dei partiti, del resto praticata dalla Germania Federale, dallo Stato più significativo del nuovo contesto geo-politico, la vicinanza all'area delle democrazie consolidate ha consentito di non ritenere necessaria una protezione di entrambi gli ulteriori elementi, il Governo e la Costituzione.

4. Le oscillazioni dell'America Latina e le ambigue protezioni militari

Dopo che molti Stati latino-americani si erano incamminati verso la democrazia negli anni '80 e '90, risultando quindi inseriti nella “terza ondata” di democrazie descritta da Huntington [1995], le modifiche costituzionali dell'Argentina, del Perù e del Venezuela durante gli anni '90 sono state qualificate come espressive di «controtendenze di tipo autoritario» rispetto alla tendenza democratizzante degli anni precedenti [Volpi 2000, 74]. In ogni caso l'America Latina costituisce un osservatorio privilegiato per il cambiamento costituzionale recente perché dal 1989 in poi tutti i dodici Stati dell'area hanno conosciuto modifiche profonde delle proprie Carte precedenti o addirittura hanno riscritto per intero la loro Costituzione, in quattro casi (Brasile, Colombia, Perù, Paraguay) ricorrendo a assemblee straordinarie di revisione della Costituzione.

Un problema classico per l'America Latina, forse il maggiore per il consolidamento democratico della gran parte dei suoi Stati, è quello del rapporto tra potere civile e militare, intendendosi ricomprese in quest'ultimo sia le Forze Armate propriamente dette sia gli organi di Polizia o comunque i corpi armati preposti all'ordine interno. Rispetto ad esso la protezione dell'ordinamento può essere configurata dalla Costituzione con modalità diverse, strettamente legate alle modalità più o meno negoziate della transizione [Huntington 1995, 229 ss.; Mezzetti 2000, 332]. Le transizioni hanno coinvolto Paesi collocati in un *continuum* che è andato dall'intoccabilità delle istituzioni militari di Cile e Uruguay all'estremo opposto della totale delegittimazione dei militari argentini dopo la guerra delle Falklands-Malvinas e così pure le soluzioni costituzionali che affrontano esplicitamente il problema oscillano da un estremo i militari come “protettori” dell'ordinamento, di una democrazia limitata dalla loro custodia, e dall'altro o un'enfasi sul primato del potere civile e sul ruolo subordinato dei militari alla Costituzione e alle leggi. Ciò impone, come chiarito in precedenza, di considerare come variabile determinante per valutare il grado di protezione dell'ordinamento anche le disposizioni relative al potere militare.

Complessivamente l'area latino-americana si presenta contrassegnata da forti livelli di protezione. Non solo, infatti, vi è il risultato complessivo, sulla base dei criteri proposti, che vede un terzo degli ordinamenti come protetti (quattro su dodici) e, all'estremo opposto, soltanto una minoranza quantitativamente equivalente di democrazie non protette, ma risulta anche che nessuna Costituzione, comprese queste ultime, è priva di disposizioni di protezione (Tab. 7). In una maggioranza di casi (sette su dodici) vi è un vincolo sulle finalità dei partiti e in altrettante un ruolo pronunciato dei militari, mentre in sei (metà) un giuramento particolarmente impegnativo per il Capo dello Stato. E' per di più sintomatico che in Bolivia e in Perù l'unica disposizione protettiva sia quella relativa al potere militare. I nemici ideologici dell'ordinamento non sono citati in dettaglio, se si esclude il richiamo contro il razzismo in Brasile e, in modo un po' obliquo, ai sostenitori di un sistema totalitario in Cile (che allude ai comunisti). Rispetto alle proclamazioni ideologiche in positivo va rilevato che i richiami al socialismo nella Costituzione della Guyana sono inseriti in un contesto di comunitarismo, cooperativismo e pluralismo che li distingue nettamente dalle Costituzioni delle forme di stato Socialiste, mentre i richiami alla morale, all'etica e alla loro difesa nella Costituzione venezuelana appaiono “originali” rispetto alla tradizionale cautela con cui le Costituzioni democratiche pluralistiche impiegano tali termini per evitare di cadere in un'ideologia di Stato incompatibile coi propri principi.

Per la protezione della Costituzione risulta un'eccezione (solo il Brasile) la precisazione di limiti materiali alla revisione, mentre largamente più diffusa è la protezione procedurale con aggravamenti progressivi (doppi in tre casi e addirittura tripli in due casi, Guyana e Venezuela).

Non appare un legame stringente tra gradi di protezione dell'ordinamento e consolidamento democratico: infatti se negli ultimi anni problemi delicati si sono posti soprattutto in Cile e in Perù, questi casi nazionali risultano classificati agli estremi opposti, il primo tra le democrazie protette e il secondo tra quelle non protette. Caso mai il minimo denominatore comune tra questi due Paesi è costituito dalla sottolineatura costituzionale del ruolo attivo delle Forze Armate e del resto, come nota Mezzetti, «Nonostante sia attualmente di natura eccezionale il dominio diretto delle forze armate, in alcuni paesi l'influenza militare continua a minacciare l'autorità di leaders civili elettivi ed i deterrenti all'intervento militare sono tuttora deboli» [2000, 335].

Anche tra le esperienze di democrazie catalogabili come protette non tutto si equivale: se infatti è evidente l'intento predominante di non ripetere il passato in Brasile (la cui spia è la mancanza di una sottolineatura costituzionale del ruolo attivistico delle Forze Armate), il contrario può dirsi per la cultura politica degli estensori della Costituzione sia in Cile che in Venezuela, che presenta tratti di forte continuità con gli stati non democratici a "protezione totale" della loro omogeneità interna.

5. Conclusioni: la protezione che cresce

La dottrina italiana ed europea pre-1989 rilevava sia in termini di giudizio di fatto sia di giudizio di valore che le leggi nordamericane del periodo della Guerra Fredda erano state temperate in modo rilevante dagli interventi della Corte Suprema e quindi erano state espunte dall'ordinamento e che ormai anche la Germania Federale, dove pure la "protezione" era costituzionale, aveva fatto cadere praticamente l'applicazione di quelle disposizioni, che restavano sullo sfondo come mero deterrente. L'idea di un'integrazione progressiva delle forze estreme nel sistema dovuta alla loro maturazione nel contesto di libertà e democrazia, e quella, correlata, di un rinnovamento del sistema stesso attraverso l'immissione di forze in origine non consenzienti rispetto ad alcuni suoi elementi fondamentali, rivelatisi poi o condivisibili o inessenziali, era un *leit-motiv* ricorrente. La protezione era quindi vista come un'eccezione, una risorsa o inutile o da conservare come *extrema ratio*, con finalità quasi esclusivamente deterrenti.

La "terza ondata" di democratizzazioni non ha però, almeno per il momento, confermato queste impostazioni; essa ha mostrato all'opposto, per reazione alle esperienze negative del passato vissute da questi paesi e soprattutto dove questo passato non era bilanciato da una vicinanza geo-politica con le democrazie consolidate, che la protezione costituzionale è prospettata dalle nuove Carte come una regola di fondo, come una costante. La discontinuità è stata, caso mai, nel ricorrere a fattispecie generali, come quella tedesca dell' "ordinamento democratico e liberale", non nominando quasi mai esplicitamente e specificamente i "nemici" come accadeva con enfasi nelle Costituzioni non democratiche.

Il risultato complessivo è indicato con chiarezza dalla Tab. 8. Nessuna Costituzione della "terza ondata", indipendentemente dall'area geografica, è priva di disposizioni di protezione. Le democrazie non protette, fuori dalla tradizionale area euro-atlantica, restano largamente minoritarie: cinque casi su trentanove. Il massimo di protezione si ha nell'area geografica in cui erano meno presenti tradizioni democratiche pre-esistenti (ex-Urss: quattordici protette o semi-protette su quindici), mentre maggiori sfumature si hanno nell'area delle ex-democrazie popolari per la tranquillizzante vicinanza con le democrazie consolidate e in America Latina per la presenza di tradizioni storiche non del tutto venute meno. In queste due ultime aree si rivela forse più utile lo schema quadripartito delineato in

partenza perché le due categorie intermedie (semi-protette e limitatamente protette) permettono di rispecchiare meglio le sfumature, la gamma di alternative disponibili che ben difficilmente in tali casi si presterebbero ad essere riassunte con la bipartizione relativismo puro/protezione.

Tutto questo ben prima dell'11 settembre 2001. Caso mai, se novità vi è, si può dire che dopo quella data la spinta alla protezione si è fatta viva, e non solo per la minaccia terroristica dell'islamismo fondamentalista, anche nelle democrazie consolidate.

Infatti la nuova legge spagnola sui partiti, la legge organica n. 6/2002 del 27 giugno, presenta un certo scarto tra le motivazioni (più caute) ed alcune norme, mirate a raggiungere l'obiettivo di mettere fuori legge il partito basco Herri Batasuna, ritenuto vicino al gruppo terroristico dell'Eta, per impedire ad esso la partecipazione alle varie elezioni. Le motivazioni della legge si muovono sì all'interno della scelta di democrazia non protetta quale emerge dal già esaminato testo costituzionale, che non comprende limiti ai fini perseguibili dai partiti, precisando nel quarto punto dell'esposizione dei motivi che "a differenza di altri ordinamenti... qualsiasi progetto o obiettivo si intende compatibile con la Costituzione sempre che e quando non lo si difenda attraverso un'attività che vulneri i principi democratici o i diritti fondamentali dei cittadini... in connivenza col terrore o la violenza". Tuttavia questa frontiera tra obiettivi leciti e attività legate alla violenza e quindi illecite non appare così netta nel testo finale (pur emendato dal partito socialista rispetto al primo progetto del Governo Aznar ben più restrittivo e per questo discusso nella sua costituzionalità), dato che esso all'art. 9 ricomprende tra le "attività" che "realizzate in forma reiterata e grave" possono condurre allo scioglimento del partito anche il "giustificare attentati", il "legittimare la violenza", "l'appoggio... tacito (sic!) al terrorismo". Per di più la sentenza è pronunciata dal Tribunale Supremo (art. 10) e non dal Tribunale Costituzionale, come è più garantisticamente previsto nella gran parte dei Paesi che ammettono tale fattispecie, proprio per tener presente il rilievo dei principi e dei valori affermati dalla Carta costituzionale che possono condurre ad una cautela maggiore nell'applicazione di norme del genere di quella minore che è prevedibilmente utilizzata da giudici diversi da quello di costituzionalità delle leggi. La nuova legge, che pur ha trovato difese autorevoli e argomentate [Blanco Valdes 2002], ha prima creato un clima favorevole per le note iniziative del giudice Garzon (magistrato dell'ufficio del giudice centrale per le indagini preliminari della Corte nazionale di Madrid), il quale, ha adottato una serie di misure repressive contro Batasuna fondate sulle norme del codice penale, in particolare sull'art. 515 che include tra le "associazioni illecite", tra le altre "le bande armate, le organizzazioni o i gruppi terroristici" e poi condotto all'effettiva esclusione di molti candidati indipendentisti radicali dalle elezioni municipali. A giudizio di vari studiosi la loro assenza forzosa sembra però aver provocato, anche per la ricerca dei voti di quell'elettorato rimasto privo di voce, la radicalizzazione del più moderato partito nazionalista basco Pnv, determinando forse più problemi che soluzioni per lo sviluppo dello "Stato autonomo" spagnolo secondo le potenzialità presenti nella Costituzione spagnola del 1978. Al di là della fondatezza o meno di tali giudizi, resta il dubbio che gli strumenti normativi siano stati concepiti e utilizzati non solo nell'intento di perseguire i complici di terroristi ma anche di colpire sostenitori di opzioni politiche radicali contestative dello status quo costituzionale sul semplice terreno delle opinioni.

Questo cambiamento, evidente in termini di giudizi di fatto, per cui la protezione da eccezione fuori dalle democrazie consolidate diventa regola, e addirittura arriva a contagiare queste ultime, può essere interpretato per queste democrazie in modo benevolente e

tranquillizzante? Corollario di questa impostazione interpretativa potrebbe essere quello di ritenere ragionevole, dopo qualche interpretazione particolarmente “protettiva”, un’evoluzione analoga a quella tedesca. Oppure questa protezione è il segno della persistenza di una mancata omogeneità e preannuncia contenziosi analoghi a quelli visti in particolare nell’Est europa sull’epurazione dei protagonisti dei passati regimi, che hanno mostrato tutti i rischi di una marcata utilizzazione del diritto a fini di parte? Le più recenti, anche se evidentemente provvisorie, analisi giuridiche sulle transizioni non consentono di dare una risposta unitaria o comunque univoca su questi dilemmi e sugli esiti del consolidamento democratico [*amplius* de Vergottini 1998 e Mezzetti 2000].

Mentre per le nuove democrazie della terza ondata che si sono integrate o stanno per integrarsi nell’Unione europea si può parlare di «pieno... successo del costituzionalismo liberale», dall’area balcanica a quella ex-sovietica all’America Latina si è parlato invece di «successo solo parziale», di «limbo, giuridico e politico delle democrazie incerte» [Ivi, 1 s.], di «assenza dello *spirito della Costituzione*, vale a dire della concezione della Costituzione quale strumento fondamentale atto a garantire la stabilità e la continuità dell’ordinamento incentrato su principi basilari intimamente accettati e condivisi» [Ivi, 5].

Ciò significa che in molti casi ci si dovrà guardare non solo dai nemici della democrazia, quali sono individuabili attraverso le fattispecie costituzionali, magari interpretate con cautela restrittiva, ma anche da coloro che intendano porsi come “protettori” della democrazia stessa, come applicatori delle norme e non solo quando essi (come i militari sudamericani) sono in continuità coi passati regimi, ma anche quando siano stati le vittime dei regimi passati o di azioni violente. Non sarebbe la prima volta che le vittime diventano carnefici. Ritorna quindi l’obiezione classica contro il “governo dei custodi”: *quis custodiet custodies?* Detto con maggiore attinenza al nostro tema, chi ci proteggerà dai protettori della democrazia, pur identificati da norme solenni scolpite nelle Costituzioni?

Tab. 1- I criteri scelti per selezionare le disposizioni di protezione delle Costituzioni democratiche ai fini della costruzione delle tipologie

1- Area della rappresentanza: finalità dei partiti

1.1 Controllo sulle finalità dei partiti (non sulla democraticità interna o sulla trasparenza dei finanziamenti) con limiti precisi di carattere contenutistico e non generico oppure, se i limiti alle finalità, pur presenti, sono generici, quando vi sia una dei seguenti equivalenti funzionali:

- a) una procedura che stabilisca le competenze sul loro scioglimento;
- b) un giuramento per l'entrata in carica dei deputati;
- c) una disposizione che punisca l'abuso dei diritti da parte dei cittadini;
- d) una disposizione che riconosca il diritto di resistenza.

2- Area del Governo: giuramento significativo del Capo dello Stato o giuramento del Governo

2.1 Presenza di una formula di giuramento del Capo dello Stato che faccia riferimento non solo al rispetto della Costituzione e delle leggi a cui egli è tenuto, ma anche al suo ruolo di difensore della Costituzione o a specifiche parti da difendere (integrità territoriale, diritti dei cittadini, ecc.)

o, in alternativa,

2.2. Semplice obbligo di giuramento da parte del Governo
(per l'America Latina: la consacrazione di un ruolo politico attivo dei militari)

3- Area della Costituzione: doppia procedura o limiti circostanziati alla revisione

3.1 Presenza di un doppio procedimento di revisione, uno aggravato e uno super-aggravato che si riferisca o a "revisioni totali" del testo o che, comunque, inserisca la norma sul super-aggravamento tra quelle modificabili solo in modo super-aggravato

o, in alternativa,

3.2 Presenza di limiti materiali circostanziati di revisione.

Tab. 2- I criteri scelti e la definizione delle tipologie per le Costituzioni democratiche (dal minimo al massimo di protezione)

Democrazie non protette-

Assenza di disposizioni di protezione o isolata presenza di una sola disposizione rispetto all'accesso al Governo o alla Costituzione

Democrazie limitatamente protette-

Presenza di disposizioni di protezione o solo nell'area della rappresentanza o contestualmente nell'area del Governo e della Costituzione

Democrazie semi-protette-

Presenza di disposizioni di protezione rispetto alla rappresentanza e in un'altra area di protezione (Governo o Costituzione)

Democrazie protette-

Presenza di disposizioni di protezione rispetto alla rappresentanza, al Governo e alla Costituzione

Tab. 3 – La protezione degli ordinamenti democratici dell’Area geopolitica euro-atlantica

<i>Costituzione</i>	<i>Rappresentanza</i>	<i>Governo</i>		<i>Costituzione</i>		<i>Risultato</i>
	<i>Controllo sui fini dei partiti</i>	<i>Giuramento Capo dello Stato</i>	<i>Giuramento Governo</i>	<i>Doppia revisione</i>	<i>Limiti circostanziati</i>	<i>Categoria</i>
Austria			•	•		Limitatamente protetta
Belgio		•				-
Germania	•	•	•		•	Protetta
Grecia	•	•			•	Protetta
Irlanda		•				-
Lussemburgo		•				-
Portogallo	•	•				Protetta
Regno Unito		•				-
Spagna		•		•		Limitatamente protetta
Svizzera				•		-
Usa		•				-
Canada				•		-

Costituzione prive di disposizioni di protezione: 6 (Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia).

Risultato complessivo: Protette 3, Semi-protette 0, Limitatamente protette 2, Non protette 13.

Tab. 4 – La protezione degli ordinamenti democratici dell'Area geopolitica dell'ex-Urss (dettaglio)

<i>Costituzione</i>	<i>Rappresentanza</i>	<i>Governo</i>		<i>Costituzione</i>		<i>Risultato</i>
	<i>Controllo sui fini dei partiti</i>	<i>Giuramento Capo dello Stato</i>	<i>Giuramento Governo</i>	<i>Doppia revisione</i>	<i>Limiti circostanziati</i>	<i>Categoria</i>
<i>1- Area europea</i>						
Russia	•	•		•		Protetta
Bielorussia	•	•		•		Protetta
Moldavia	•	•		•	•	Protetta
Ucraina	•	•		•	•	Protetta
<i>2- Area baltica</i>						
Estonia	•	•	•	•		Protetta
Lettonia	•			•		Semi-protetta
Lituania	•	•	•	• (tripla)		Protetta
<i>3- Area asiatica</i>						
Kazachistan	•	•	•		•	Protetta
Kyrgystan	•	•				Semi-protetta
Tadzikistan	•	•			•	Protetta
Turkmenistan	•					Limitatamente protetta
Uzbekistan	•	•				Semi-protetta
<i>4- Area caucasica</i>						
Armenia	•				•	Semi-protetta
Azerbajdzan	•	•			•	Protetta
Georgia	•	•				Semi-protetta

Costituzione prive di disposizioni di protezione: nessuna

Tab. 5– La protezione degli ordinamenti democratici dell'Area geopolitica delle ex "democrazie popolari" (dettaglio)

<i>Costituzione</i>	<i>Rappresentanza</i>	<i>Governo</i>		<i>Costituzione</i>		<i>Risultato</i>
	<i>Controllo sui fini dei partiti</i>	<i>Giuramento Capo dello Stato</i>	<i>Giuramento Governo</i>	<i>Doppia revisione</i>	<i>Limiti circostanziati</i>	<i>Categoria</i>
Albania	•	•	•			Semi-protetta
Bosnia-Erzegovina					•	-
Bulgaria	•			•		Semi-protetta
Repubblica Ceca	•					Semi-protetta
Croazia	•	• (1)				Semi-protetta (2)
Yugoslavia	•					Semi-protetta
Macedonia	•					Limitatamente protetta
Polonia	•	•		•		Protetta
Romania	•	•			•	Protetta
Slovacchia	•		•			Semi-protetta
Slovenia	•		•			Semi-protetta
Ungheria	•				•	Limitatamente protetta

Costituzioni prive di disposizioni di protezione: nessuna

(1) dalla revisione del 2000

(2) dopo la revisione del 2000; prima era limitatamente protetta

Tab. 6 – La protezione degli ordinamenti democratici dell’Area geopolitica dell'ex-Urss e delle ex "democrazie popolari" (risultati)

	<i>Protette</i>	<i>Semi-protette</i>	<i>Limitatamente protette</i>	<i>Non protette</i>	<i>Totale</i>
1- ex Urss					
Area europea	4	0	0	0	4
Area baltica	2	1	0	0	3
Area asiatica	2	1	1	1	5
Area caucasica	1	2	0	0	3
Totale ex-Urss	9	4	1	1	15
2-ex democrazie popolari	2	7	2	1	12

Tab. 7 – La protezione degli ordinamenti democratici dell’Area geopolitica latino-americana

	<i>Rappresentanza</i>	<i>Governo</i>		<i>Costituzione</i>		<i>Risultato</i>
<i>Costituzione</i>	<i>Controllo sui fini dei partiti</i>	<i>Giuramento Capo dello Stato</i>	<i>Ruolo attivo Forze Armate</i>	<i>Doppia revisione</i>	<i>Limiti circostanziati</i>	<i>Categoria</i>
Argentina	•					Limitatamente protetta
Bolivia			•			-
Brasile	•	•		•	•	Protetta
Cile	•	•	•			Protetta
Colombia		•		• (tripla)		Limitatamente protetta
Ecuador	•		•			Semi-protetta
Guyana				• (tripla)		-
Paraguay	•		•	•		Protetta
Perù			•			-
Suriname	•	•	•			Semi-protetta
Uruguay		•				-
Venezuela	• (tramite Crm)	•	•	• (tripla)		Protetta

Costituzioni prive di disposizioni di protezione: nessuna

Risultato complessivo: Protette 4, Semi-protette 2, Limitatamente protette 2, Non protette 4.

Tab. 8 - Riepilogo complessivo sull'insieme delle Costituzioni degli ordinamenti democratici

	<i>Protette</i>	<i>Semi-protette</i>	<i>Limitatamente protette</i>	<i>Non protette</i>	<i>(di cui senza disposizioni)</i>	<i>Totale</i>
Area euro-atlantica	3	0	2	13	(6)	18
Ex- Urss	9	5	1	0	(0)	15
Ex- democrazie popolari	2	7	2	1	(0)	12
America latina	4	2	2	4	(0)	12
Totale	18	14	7	18	(6)	57

Bibliografia essenziale

Avril, P.

1990 *Saggio sui partiti*, Giappichelli, Torino

1997 *Les conventions de la Constitution*, Puf, Paris

Baldin, S.

2000 *Le "altre" funzioni delle Corte costituzionali. Modelli europei e recezioni con particolare riferimento all'Est europeo*, Edizioni Università di Trieste, Trieste

Barbera, A. (a cura di)

1997 *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Laterza, Roma-Bari

Bartole, S.

1993 *Riforme costituzionali nell'europa centro-orientale. Da satelliti comunisti a democrazie sovrane*, Il Mulino, Bologna

Bartole, S. – Grilli di Cortona, P. (a cura di)

1998 *Transizione e consolidamento democratico nell'Europa centro-orientale*, Giappichelli, Torino

Biscaretti di Ruffia, P. (a cura di)

1996 *Costituzioni straniere contemporanee*, Giuffré, Milano

Biscaretti di Ruffia, P.

1991 *1988-1990: un triennio di profonde trasformazioni costituzionali: in Occidente, nell'Urss e negli stati socialisti dell'est europeo*, Giuffré, Milano

Blanco Valdés, R.

2002 *A proposito della "illegalizzazione" di Batasuna*, in "Quaderni costituzionali" n. 4, pp. 749 ss.

Bonhoeffer, D.

1988 *Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere*, Paoline, Milano

Bon Valsassina, M

1957 *Profilo della opposizione anticostituzionale nello Stato contemporaneo*, in "Rivista Trimestrale di diritto pubblico", p. 531 ss.

Bunce, V.

2000 *Quand le lieu compte. Spécificités des passés autoritaires et des réformes économiques dans les transitions à la démocratie*, in "Revue Française de Science Politique", n. 4-5/2000, pp. 50 ss.

Carducci, M.

1999 *Il costituzionalismo 'parallelo' delle nuove democrazie. Africa e America Latina*, Giuffré, Milano

Ceccanti, S.

1997 *La forma di governo parlamentare in trasformazione*, Il Mulino, Bologna

2001 *Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi, società multiethniche*, Il Mulino, Bologna

de Vergottini, G.

1977 *Le origini della Seconda Repubblica Portoghese (1974/1976)*, Giuffré, Milano

1998 *Le transizioni costituzionali*, Il Mulino, Bologna

1999 *Diritto costituzionale comparato*, Cedam, Padova

de Vergottini, G. (a cura di)

1997 *Costituzione ed emergenza in america Latina, Argentina, Cile, Ecuador, Perù, Venezuela, convenzione interamericana*, Giappichelli, Torino

2000 *Giustizia costituzionale e sviluppo democratico nei paesi dell'Europa centro-orientale*, Giappichelli, Torino

Duverger, M.

1980 *Les orangers du lac Balaton*, Seuil, Paris

- Ganino, M.
2001 *Les récentes modifications de la forme de gouvernement dans le Constitutions de l'Est de l'Europe: la recherche de garanties visant à assurer la stabilité et l'équilibre entre les pouvoirs*, in "Diritto pubblico comparato ed europeo" n. 2, pp. 705 ss.
- Grewe, C.-Fabri Ruiz, H.
1995 *Droit constitutionnels européens*, Puf, Paris
- Häberle, P.
2000 *Diritto e verità*, Einaudi, Torino
- Huntington, S.
1995 *La terza ondata*, Il Mulino, Bologna
- Lanchester, F. – Ragonieri, M. P.
1998 *I successori dell'impero. Le Costituzioni degli ordinamenti ex-Urss*, Giuffré, Milano
- Lanchester, F.
1996 *Presentazione a Leibholz 1996*, pp. VII ss.
2002 *Le Costituzioni tedesche da Francoforte a Bonn. Introduzione e testi*, Giuffré, Milano
- Lauvaux, P.
1998 *Les grandes démocraties contemporaines*, Puf, Paris
- Leibholz, G.
1996 *La dissoluzione della democrazia liberale in Germania e la forma di Stato autoritaria*, Giuffré, Milano
- Lesage, M. (a cura di)
1995 *Les Constitutions de l'Europe centrale, orientale et balte*, La documentation française, Paris
- Linz, J. - Stepan, A.
2000 *L'Europa post-comunista*, Il Mulino, Bologna
- Lombardi, G.
1967 *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Giuffré, Milano
1968 *Fedeltà (diritto costituzionale)*, in Aa. Vv., *Enciclopedia del Diritto*, Vol. XVIII, Giuffré, Milano, p. 170 ss.
- Manzin Maestrelli, S.
1991 *Il partito politico nella giurisprudenza nel Tribunale costituzionale federale tedesco*, Giuffré, Milano
- Massias, J. - P.
1999 *Droit constitutionnel des Etats de l'Europe de l'Est*, Puf, Paris
- Mezzetti, L.
1995 *Opposizione politica*, in Aa. Vv., *Digesto disc. Pubbl.*, Vol. X, Utet, Torino
2000 *Le democrazie incerte: transizioni costituzionali e consolidamento della democrazia in Europa Orientale, Africa, America Latina, Asia*, Giappichelli, Torino
- Mirkine Guetézévitch, B.
1954 *Le Costituzioni europee*, Comunità, Milano
- Morbidelli, L.
1997a *Costituzioni e costituzionalismi*, in Morbidelli, L., Pegoraro L., Reposo A., Volpi M. 1997, pp. 43 ss.
1997b *Le dinamiche della Costituzione*, in Morbidelli, L., Pegoraro L., Reposo A., Volpi M. 1997, pp. 113 ss.
- Morbidelli, L., Pegoraro L., Reposo A., Volpi M.
1997 *Diritto costituzionale italiano e comparato*, Monduzzi, Bologna
- Orrù, R.
1995 *La giurisprudenza del Tribunal Constitucional portoghese nel biennio 1993-1994* in "Giurisprudenza costituzionale", pp. 4059 ss.

- Pegoraro, L.
1998 *Lineamenti di giustizia costituzionale comparata*, Giappichelli, Torino
- Pinelli, C.
1984 *Discipline e controlli sulla "democrazia interna" dei partiti*, Cedam, Padova
- Pizzorusso, A.
1998 *Sistemi giuridici comparati*, Giuffr , Milano
- Popper, K.
2002 *La societ  aperta e i suoi nemici*, Armando, Roma (edizione originale 1945)
- Reposo, A.
1977 *La disciplina dell'opposizione anticostituzionale negli Stati Uniti d'America*, Cedam, Padova
- Rinella, A.
1999 *Lo "Statuto costituzionale" dell'opposizione parlamentare*, Edizioni Universit  di Trieste, Trieste
- Rozo Acu a, E.-Donati, G.
2000 *Le Costituzioni dell'America Latina*, Senato della Repubblica, Roma
- Volpi, M.
2000 *Libert  e autorit . La classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo*, Giappichelli, Torino